



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**d'intesa con**

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 16 delle norme di attuazione (Allegato 2) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa delibera dello stesso Consiglio, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2013 adottato ai sensi del sopra citato articolo 16;

**VISTO** l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1, dello stesso decreto, prevede la programmazione, da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

**VISTA** la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante "*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile*";

**VISTO** il programma di udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo;

**RITENUTO** di individuare una disciplina comune per le udienze straordinarie programmate ai sensi del citato articolo 16, comma 1, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dell'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTE** le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, adottate dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con decreto del 28 luglio 2021;

**SENTITO** il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che ha deliberato nella seduta del 16 dicembre 2021;

**DI INTESA** con il Ministro dell'economia e delle finanze;



## Art. 1

### *(Programma straordinario di smaltimento dell'arretrato)*

1. Al fine di assicurare la celere definizione delle controversie di più remota iscrizione, in particolare delle cause iscritte a ruolo al 31 dicembre 2019, nonché il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con cadenza annuale e nei limiti della disponibilità di bilancio, approva il programma straordinario per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa (di seguito "programma straordinario"), secondo quanto previsto dall'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Fatto salvo il concorso di tutti gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma straordinario individua, ai sensi del citato articolo 17, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, tutte le misure utili allo smaltimento dell'arretrato, nonché gli uffici giudiziari ammessi al programma e il relativo numero di udienze straordinarie.
3. Alle udienze straordinarie di cui al comma 2 possono partecipare tutti i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, al Consiglio di Stato e nei Tribunali amministrativi regionali, con esclusione di coloro che si trovano in fuori ruolo o in aspettativa o che versino in qualunque altra condizione di sospensione dal servizio effettivo.

## Art. 2

### *(Ammissione al programma)*

1. Ai fini dell'ammissione al programma degli uffici di cui all'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, oltre a tenere conto della necessità di ridurre il rischio per esposizione a procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, applica i criteri di seguito elencati in ordine di priorità:
  - a) i ricorsi ultradecennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
  - b) i ricorsi ultra quinquennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
  - c) i ricorsi ultra triennali pendenti.



### Art. 3

#### *(Acquisizione di disponibilità da parte dei magistrati)*

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa acquisisce la disponibilità dei magistrati interessati a partecipare al programma straordinario, mediante appositi interpelli, da pubblicarsi di norma entro il 1° settembre di ogni anno, nei quali sono resi noti i calendari delle udienze presso gli Uffici giudiziari, tenendo conto delle date proposte dai rispettivi Presidenti.
2. I magistrati che rispondono agli interpelli indicano gli Uffici, le date delle udienze a cui intendono partecipare e il numero di affari da trattare come relatore per ciascuna udienza, in ordine di preferenza.
3. Non sono ammessi al programma i magistrati che accusino ritardi ingiustificati, che possono rilevare ai fini disciplinari, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
4. I magistrati che godono, a qualunque titolo, di riduzioni del carico di lavoro sono ammessi al programma solo qualora non vi siano altre richieste concorrenti, purché ammissibili ai sensi del precedente comma.
5. All'esito dell'interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adotta la delibera di assegnazione dei magistrati al programma straordinario. Al fine di perseguire la massima partecipazione al programma medesimo ed il migliore risultato di riduzione delle pendenze negli Uffici giudiziari, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può non tenere conto dell'ordine di preferenza espresso dal magistrato nella domanda di partecipazione, sulla base dei dati forniti periodicamente dal Segretario Generale della giustizia amministrativa.
6. A seguito della delibera di cui al comma 5, il magistrato non potrà revocare la propria disponibilità all'interpello, tranne che per oggettivo impedimento o per giustificate e documentate ragioni che dovranno essere comunicati con immediatezza al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al fine di consentire, ove possibile, l'assegnazione di altro magistrato.

### Art. 4

#### *(Formazione dei ruoli ed assegnazione delle cause)*

1. L'assegnazione di cause rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 1 si cumula con l'ordinario carico di lavoro.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa indica per ogni udienza straordinaria, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, il numero di affari da assegnare al magistrato relatore e al Presidente del collegio, fermo il limite massimo di 12 udienze per anno e, per i soli Uffici individuati dall'articolo 12 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con



modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, un minimo di 6 udienze per anno, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3. Al fine del computo degli affari, non si tiene conto dei motivi aggiunti, dei ricorsi incidentali, e delle sentenze in rito per originario o sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, qualora la ragione ostativa alla pronuncia sul merito sia dichiarata da una delle parti prima dell'assegnazione della causa al relatore. Nelle udienze straordinarie non possono essere trattati i ricorsi disciplinati dagli articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo.

#### Art. 5

##### *(Adempimenti degli uffici ammessi al programma)*

1. I Presidenti degli Uffici ammessi al programma, sulla base della delibera di assegnazione dei magistrati di cui all'articolo 3, comma 5, dispongono la formazione dei collegi giudicanti, con propri decreti trasmessi al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

2. Il Presidente della sezione ovvero, in caso di sua indisponibilità, il magistrato più anziano tra quelli designati per l'udienza assegna le cause ai relatori e svolge le funzioni di presidente del collegio. Qualora vi siano manifestazioni di disponibilità eccedenti il numero di magistrati richiesti per una data di udienza, i collegi giudicanti possono essere duplicati o frazionati secondo la valutazione del Presidente della Sezione, che provvede con proprio decreto, nel rispetto del criterio dell'anzianità di ruolo.

3. Le udienze straordinarie di cui all'articolo 1 si svolgono, di norma, in giorni diversi da quelli previsti per le udienze pubbliche ordinarie.

#### Art. 6

##### *(Corrispettivo)*

1. La partecipazione al programma da parte dei magistrati interessati è remunerata nella misura di euro 2.500 a udienza, a condizione che siano redatte senza ritardo almeno 10 sentenze definitive dal magistrato componente il collegio e almeno 5 sentenze definitive dal presidente del collegio.

2. Qualora il magistrato componente il collegio rediga un numero inferiore di sentenze definitive, rispetto a quelle indicate nel comma 1, la remunerazione sarà determinata, in relazione a ciascuna udienza, in base al numero di sentenze definitive effettivamente redatte, nella misura di euro 200 per ciascuna sentenza definitiva, fino a un massimo di 9.

3. Qualora il Presidente rediga un numero inferiore di sentenze definitive, rispetto a quelle indicate nel comma 1 la remunerazione sarà determinata in relazione a ciascuna udienza, in base al



numero di sentenze definitive effettivamente redatte, nella misura di euro 400 per ciascuna sentenza definitiva fino ad un massimo di 4.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, con apposite deliberazioni, individua annualmente i fondi da destinare in bilancio al programma di smaltimento dell'arretrato e adotta disposizioni applicative del presente decreto.

#### Art. 7

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della giustizia amministrativa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le udienze straordinarie di cui all'articolo 1, comma 2, il relativo stanziamento annuale è elevato, per ciascun anno del periodo 2022-2026, a complessivi 6,65 milioni di euro.

#### Art. 8

##### *(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013 è abrogato. Il predetto decreto continua a trovare applicazione esclusivamente ai programmi di smaltimento dello straordinario già approvati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 2.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in sede di prima applicazione del presente decreto, adotta il programma straordinario senza rispettare le scadenze temporali previste dall'art. 3.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

